



Prefettura UTG di Cosenza



Accoglienza Migranti



Viceprefetto Vicario
Dott.ssa Emanuela GRECO



Prefettura UTG di Cosenza

Art. 10 Costituzione Italiana

Art. 10

Costituzione Italiana

Viceprefetto Vicario
Dott.ssa Emanuela GRECO



Art. 10 Costituzione Italiana

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'extradizione dello straniero per motivi politici.



Prefettura UTG di Cosenza

Diritto di Asilo

Art.10 c.3 Cost.

Regolamento di Dublino II

N. 343 del 18 febbraio 2003 del Consiglio Europeo

Diritto di Asilo

Art.10 c.3 Cost.

Regolamento di Dublino II

N.343 del 18 febbraio 2003 del Consiglio Europeo

Viceprefetto Vicario

Dott.ssa Emanuela GRECO



Diritto di Asilo

Art.10 c.3 Cost.

Regolamento di Dublino II

N. 343 del 18 febbraio 2003 del Consiglio Europeo

Al cittadino straniero che ne faccia richiesta può essere riconosciuto lo **status di rifugiato** o una misura di **protezione sussidiaria**.

RIFUGIATO è il cittadino straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese.

PROTEZIONE SUSSIDIARIA è riconosciuta a quel cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.



Prefettura LTG di Cosenza

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Viceprefetto Vicario
Dot.ssa Emanuela GRECO



Prefettura LTG di Cosenza

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

E' composta da 4 membri di cui due appartenenti al ministero dell'Interno, un rappresentante del sistema delle autonomie e un rappresentante dell'Alto Commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite. All'audizione del richiedente partecipa un interprete.

Attualmente sono in numero di dieci (10), oltre alla Commissione Nazionale che ha compiti essenzialmente di indirizzo e coordinamento nonché di formazione per i componenti delle Commissioni Territoriali ovvero di riesame per i casi di cessazione e revoca degli status concessi.

Se viene riconosciuto lo status di rifugiato si rilascia un provvedimento che consente al richiedente di ritirare in Questura il permesso di soggiorno per asilo che ha validità per 5 anni ed è rinnovabile.

Viceprefetto Vicario

Dott.ssa Emanuela GRECO



COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Se la Commissione **non riconosce lo status di rifugiato**, ma ritiene che il richiedente sia esposto ad un rischio effettivo di un grave danno in caso di rientro nel Paese di origine, può concedere la **protezione internazionale**.

Il richiedente potrà così ritirare in Questura il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria che ha durata di 3 anni, rinnovabile.

Ancora, se non può essere riconosciuto lo status di rifugiato la Commissione può ritenere che sussistano **gravi motivi di carattere umanitario** e chiedere alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Contro le decisioni negative della Commissione si può ricorrere al Tribunale.

Avverso il rigetto di quest'ultimo si può ricorrere, dall'entrata in vigore del recentissimo decreto legge 17 febbraio 2017 n. 13, unicamente in Cassazione, non più quindi alla Corte di Appello (è venuto meno il secondo grado di giudizio).

Sono equiparati ai rifugiati le donne vittime di violenza

(Convenzione di Ginevra del 1951)

Viceprefetto Vicario

Dott.ssa Emanuela GRECO



Prefettura LTG di Cosenza

Dall'arrivo al riconoscimento dello status di rifugiato

CENTRI PER L'IMMIGRAZIONE

Dall'arrivo al riconoscimento dello status di rifugiato

Viceprefetto Vicario

Dott.ssa Emanuela GRECO



Dall'arrivo al riconoscimento dello status di rifugiato

CENTRI PER L'IMMIGRAZIONE

Cpsa (Centri prima accoglienza e soccorso) ospitano gli stranieri al momento del loro arrivo in Italia. Vengono curati e fotosegnalati.

Cara (Centri accoglienza richiedenti asilo) ospitano gli stranieri irregolari richiedenti asilo. Vengono identificati e avviate le procedure relative alla protezione internazionale.

CIE (Centri di Identificazione ed Espulsione) si tratta sostanzialmente di strutture detentive dove vengono reclusi i cittadini stranieri sprovvisti di regolare titolo di soggiorno. Il trattenimento nei CIE viene disposto dal Questore.

CAS (Centri di Accoglienza Straordinari) sono stati creati per sopperire alla mancanza di posti nelle strutture ordinarie di accoglienza o negli SPRAR in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di migranti.



Dall'arrivo al riconoscimento dello status di rifugiato

CENTRI PER L'IMMIGRAZIONE

SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) a livello territoriale gli enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono una accoglienza che supera la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la creazione di percorsi di inserimento socio-economico.

Tale sistema contribuisce a costruire e a rafforzare una cultura dell'accoglienza presso le comunità cittadine e favorisce la continuità dei percorsi di inserimento dei beneficiari. L'ammissione agli SPRAR è disposta dal Servizio centrale del Ministero dell'Interno.



Dall'arrivo al riconoscimento dello status di rifugiato

CENTRI PER L'IMMIGRAZIONE

CPR (Centri di permanenza per i rimpatri) i CIE saranno sostituiti dai Centri di permanenza per i rimpatri, uno per Regione, per complessivi 1.600 posti, sorgeranno fuori dai centri abitati ma vicino ad hub di comunicazione stradale.

Saranno garantite condizioni di permanenza che assicurino l'assoluto rispetto della dignità umana. Toccherà al *Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale* verificare che sia tutto rispettato (Decreto Minniti del 17 febbraio 2017).



Prefettura UTC di Cosenza

Pacchetto Minniti

Decreto Legge 17 febbraio 2017 n.13

convertito nella legge 13 aprile 2017 n.46

Viceprefetto Vicario
Dott.ssa Emanuela GRECO



Pacchetto Minniti

Decreto Legge 17 febbraio 2017, n.13

Convertito nella legge 13 aprile 2017 n.46

OBIETTIVO

**CHI HA DIRITTO RESTA, CHI INVECE NON POSSIEDE I
REQUISITI DEVE ESSERE RIMPATRIATO**

NOVITA'

Semplificazione e accelerazione dei tempi delle procedure relative alla richiesta di protezione internazionale attraverso l'abolizione del secondo grado di giudizio in caso di rigetto dell'istanza, ferma la possibilità di ricorso in Cassazione e il potenziamento delle strutture giudiziarie con l'istituzione, presso i tribunali di 26 sezioni specializzate in materia di immigrazione;



Pacchetto Minniti

Decreto- Legge 17 febbraio 2017, n.13

Convertito nella legge 13 aprile 2017 n.46

NOVITA'

Saranno potenziate le Commissioni Territoriali: il Ministero dell'Interno è autorizzato nel biennio 2017-2018 a bandire *concorsi per assumere a tempo indeterminato fino a 250 unità di personale altamente qualificato "per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico"*.

Nascono i Centri di Permanenza per il Rimpatrio;

Punti di Crisi : dove verranno condotti i migranti che sbarcano illegalmente in Italia per il primo soccorso, l'assistenza e per le operazioni di identificazione;

Lavori socialmente utili: i prefetti territoriali in accordo con i Comuni interessati potranno promuovere "ogni iniziativa utile all'implementazione dell'impiego di richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali";

Viceprefetto Vicario

Dott.ssa Emanuela GRECO



Pacchetto Minniti

Decreto- Legge 17 febbraio 2017, n.13

Convertito nella legge 13 aprile 2017 n.46

NOVITA'

Il contrasto all'immigrazione clandestina avviene anche con l'ausilio di un **Sistema Informativo Automatizzato (SIA) monitorato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza** del Ministero dell'Interno, interconnesso con altri sistemi informativi tra i quali il Sistema Informativo Schengen;

Rito abbreviato nei giudizi sui provvedimenti di **espulsione** di cittadini stranieri per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato e per motivi di prevenzione del terrorismo;

Rimpatri con iter più veloci puntando sulla cooperazione con i Paesi di provenienza attraverso accordi bilaterali.



Pacchetto Minniti

Decreto- Legge 17 febbraio 2017, n.13

Convertito nella legge 13 aprile 2017 n.46

Con tale pacchetto di norme si vuole, da un lato procedere al rimpatrio degli irregolari, dall'altro snellire le procedure per chi invece chiede asilo.

Nel 2017 c'è stato un incremento dei flussi migratori che sfiora il 30% rispetto allo stesso periodo del 2016. Siamo già a oltre 23mila arrivi nel 2017

Vicoprefetto Vicario

Dot.ssa Emanuela GRECO



Prefettura UTG di Cosenza

Incontri Internazionali del Ministro Mimmiti

Viceprefetto Vicario

Dott.ssa Emanuela GRECO



Incontri Internazionali del Ministro Minniti

- **3 e 4 gennaio 2017** missione a Tunisia e a Malta: al centro dei colloqui le politiche di sicurezza nel Mediterraneo e il rapporto con l'Europa, con particolare riferimento al contrasto all'immigrazione irregolare e al terrorismo;
- **9 gennaio 2017** il Ministro si è recato a Tripoli (Libia): lotta all'immigrazione clandestina e al traffico di esseri umani;
- **12 gennaio 2017** incontro al Viminale con il Ministro per le Politiche Migratorie della Grecia: rafforzamento della cooperazione tra i due governi per affrontare la questione della prevenzione del fenomeno migratorio;



Incontri Internazionali del Ministro Minniti

- **1 febbraio 2017** incontro al Viminale con il Vice Primo Ministro e Ministro dell'Interno belga. Sono stati affrontati i temi legati alla sicurezza, al contrasto al terrorismo e alle politiche europee sull'immigrazione, per un'azione di contrasto al terrorismo con misure sia preventive che repressive;
- **20 febbraio 2017**, il Ministro Minniti ha ricevuto al Viminale l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Tra gli argomenti affrontati il flusso dei migranti via mare nonché il ruolo chiave che riveste l'Italia nel salvataggio di vite umane.



Prefettura UTG di Cosenza

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Viceprefetto Vicario
Dott.ssa Emanuela GRECO



Minori stranieri non accompagnati

PROCEDURA ATTUALE PER OSPITALITA' MINORI NON ACCOMPAGNATI

QUANDO UN MINORE NON ACCOMPAGNATO VIENE RINVENUTO SUL NOSTRO TERRITORIO

(DA SBARCO O NO)

LA QUESTURA LO AFFIDA AL SINDACO DEL LUOGO DEL RINTRACCIO

IL SINDACO

- 1) PRENDE IN CARICO IL MINORE TRAMITE I SERVIZI SOCIALI DELL'ENTE E LO DESTINA AD UNA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI (MSNA);
- 2) INFORMA IL TRIBUNALE DEI MINORI.

IL TRIBUNALE DEI MINORI

NOMINA UN TUTORE

- ADOPTERA' DECISIONI NELL'INTERESSE DEL MINORE
- AVANZERA' RICHIESTA DI ASILO O PERMESSO DI SOGGIORNO PER MINORE ETA'

Viceprefetto Vicario

Dot.ssa Emanuela GRECO



Minori stranieri non accompagnati

Al minorenni straniero che entra in Italia, anche se in modo illegale, sono riconosciuti tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (1989), la quale afferma, tra i suoi principi, che in tutte le decisioni relative al minore deve essere considerato prioritariamente 'il superiore interesse' del ragazzo.

Le tipologie di permesso di soggiorno attribuite al cittadino straniero minore di 18 anni sono: permesso per minore età, per affidamento, per motivi familiari, per protezione sociale, per richiesta di asilo, per asilo.

In sintesi, i minorenni stranieri che entrano in Italia si trovano in una delle condizioni seguenti:

- minore temporaneamente accolto nel territorio dello Stato: è il minore extracomunitario di età superiore a 6 anni, entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, oppure il minore seguito da uno o più adulti con funzioni di sostegno, guida e accompagnamento;
- minore accompagnato: affidato con provvedimento formale a parenti entro il terzo grado regolarmente soggiornanti;
- minore non accompagnato: minore privo dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili della sua assistenza o rappresentanza.

Viceprefetto Vicario

Dott.ssa Emanuela GRECO



Minori stranieri non accompagnati

Il Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero Economia e Finanze, con il decreto istitutivo 1 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 210 dell'8 settembre 2016 ha individuato i **requisiti** dei centri che devono *"assicurare la permanenza continuativa del minore straniero non accompagnato nell'arco delle 24 ore, per un periodo non superiore a sessanta giorni"*, e garantire *"l'ospitalità di 50 minori in almeno due sedi alla stessa destinate in via esclusiva"*, tenuto conto che *"ciascuna sede può accogliere fino ad un massimo di 30 minori"*.

Sono stati disciplinati anche i **servizi** che le strutture devono erogare ai giovani ospiti : quelli relativi alla gestione amministrativa - con la registrazione dell'ingresso e dell'uscita definitiva dal centro, e dei movimenti giornalieri - e quelli relativi alla persona - come la mensa, i beni per la cura personale, l'orientamento linguistico e la mediazione culturale, l'informazione giuridico-legale, il supporto alle autorità competenti e all'identificazione e all'affidamento successivo del minore. Le strutture devono dotarsi, inoltre, di un regolamento.

Viceprefetto Vicario

Dott.ssa Emanuela GRECO



Minori stranieri non accompagnati

Si dà così attuazione alla recente normativa sull'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e sul riconoscimento e revoca del relativo status (decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142) incentrata, per quanto riguarda l'accoglienza dei minori non accompagnati, sul superiore interesse del minore in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore.

Lo scorso anno il numero dei minori arrivati in Italia via mare, senza un accompagnatore, ha superato i 25.800, più del doppio rispetto al 2015. Secondo le stime dell'organizzazione Save the Children, invece, dall'inizio del 2017 i minori arrivati sarebbero 3.360, di cui almeno tremila non accompagnati.

Fino ad oggi la normativa prevedeva che i servizi sociali del comune di approdo prendessero in carico i minorenni sbarcati, da ospitare in apposite strutture di prima accoglienza. Ma in molti casi, l'approccio emergenziale e la mancanza di organizzazione lasciavano i piccoli immigrati in uno stato di abbandono. La conseguenza è che oltre 6mila minori risultano irripetibili per le istituzioni: scomparsi nel nulla, i cd. **invisibili**, con il rischio che diventino prede dei circuiti di illegalità, vittime di tratta o di sfruttamento lavorativo.

Viceprefetto Vicario

Dot.ssa Emanuela GRECO



**La nuova legge approvata in via
definitiva dalla Camera nella
seduta del 29 marzo 2017
in corso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale**

Viceprefetto Vicario

Dot.ssa Emanuela GRECO



Prefettura UTCG di Cosenza

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati

La nuova legge approvata in via definitiva dalla Camera nella seduta
del 29 marzo 2017

COSA CAMBIA

Per la prima volta vengono disciplinate per legge le modalità di accertamento dell'età e le procedure di identificazione, garantendone l'uniformità a livello nazionale.

Prima dell'approvazione del Disegno di legge non esisteva infatti un **provvedimento di attribuzione dell'età**, che d'ora in poi sarà invece notificato sia al minore che al tutore provvisorio, assicurando così anche la possibilità di ricorso.

Viceprefetto Vicario

Dott.ssa Emanuela GRECO



Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati

La nuova legge approvata in via definitiva dalla Camera nella seduta del 29 marzo 2017

COSA VIENE GARANTITO

Viene garantita inoltre maggiore assistenza, prevedendo presenza di mediatori culturali durante tutta la procedura. Viene regolato il sistema di accoglienza integrato tra strutture di prima accoglienza dedicate esclusivamente ai minori, all'interno delle quali i minori possono risiedere non più di 30 giorni, e sistema di protezione per richiedenti asilo e minori non accompagnati (Sprar), con strutture diffuse su tutto il territorio nazionale, che la legge estende ai minori stranieri non accompagnati.

Viene poi attivata una banca dati nazionale dove confluisce la "cartella sociale" del minore, che lo accompagnerà durante il suo percorso. Viene prevista per tutti la necessità di svolgere indagini familiari da parte delle autorità competenti nel superiore interesse del minore e vengono disciplinate le modalità di comunicazione degli esiti delle indagini sia al minore che al tutore.



Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati

La nuova legge approvata in via definitiva dalla Camera nella seduta del 29 marzo 2017

I PERMESSI

Il minore potrà richiedere direttamente il permesso di soggiorno alla questura competente, anche in assenza della nomina del tutore.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ogni Tribunale per i minorenni dovrà istituire un elenco di "tutori volontari" disponibili ad assumere la tutela anche dei minori stranieri non accompagnati per assicurare a ogni minore una figura adulta di riferimento adeguatamente formata.

La legge promuove poi lo sviluppo dell'affido familiare come strada prioritaria di accoglienza rispetto alle strutture.



Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati

La nuova legge approvata in via definitiva dalla Camera nella seduta del 29 marzo 2017

ISTRUZIONE E SALUTE

Sono previste maggiori tutele per il diritto all'istruzione e alla salute, con misure che superano gli impedimenti burocratici che negli anni non hanno consentito ai minori non accompagnati di esercitare in pieno questi diritti, come ad esempio la possibilità di procedere all'iscrizione al servizio sanitario nazionale, anche prima della nomina del tutore e l'attivazione di specifiche convenzioni per l'apprendistato, nonché la possibilità di acquisire i titoli conclusivi dei corsi di studio, anche quando, al compimento della maggiore età, non si possieda un permesso di soggiorno.

Al minore non deve mancare nemmeno l'assistenza affettiva e psicologica che deve essere assicurata anche dalla presenza di persone idonee indicate dal minore o da gruppi, fondazioni, associazioni non governative che operano nel settore.

E' stato poi istituito il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e una "*cartella sociale*" del minore, da trasmettere ai servizi sociali del comune di destinazione e alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minori.



Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati

La nuova legge approvata in via definitiva dalla Camera nella seduta del 29 marzo 2017

ALTRE TUTTELE

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, in ogni tribunale per i minorenni dovrà essere istituito un elenco di "tutori volontari". I tutori devono essere persone disponibili ad assumere la tutela di minori stranieri non accompagnati. Saranno previste maggiori tutele e misure per superare gli impedimenti burocratici che in passato sono stati un ostacolo per l'esercizio di questi diritti. È poi prevista la possibilità, oggi esercitata sulla base di un vecchio Decreto Regio, di supportare i minori fino al compimento dei 21 anni, nel caso ci sia bisogno di un percorso più lungo di integrazione in Italia.

In ambito di procedimenti amministrativi e giudiziari che li riguardano, è sancito anche per minori stranieri il "diritto di ascolto"; è previsto anche il diritto all'assistenza legale avvalendosi del gratuito patrocinio a spese dello Stato e la possibilità, per le associazioni di tutela, di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per annullare atti della pubblica amministrazione che ritengano lesivi dei diritti dei minori non accompagnati e di intervenire nei giudizi che li riguardano.

Una particolare attenzione viene infine dedicata dalla legge ai minori vittime di tratta, mentre sul fronte della cooperazione internazionale l'Italia si impegna a favorire tra i Paesi un approccio integrato per la tutela e la protezione dei minori, nel loro superiore interesse.

Viceprefetto Vicario

Dott.ssa Emanuela GRECCO



Prefettura LTG di Cosenza

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati

La nuova legge approvata in via definitiva dalla Camera nella seduta
del 29 marzo 2017

UNICEF

29 marzo 2017 - «L'UNICEF accoglie con soddisfazione l'approvazione in via definitiva avvenuta oggi da parte del Parlamento del disegno di legge C 1658-B "Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati"» dichiara il presidente dell'UNICEF Italia Giacomo Guerrera. «È un importante passo avanti per i bambini migranti e rifugiati che sono fuggiti da situazioni incombenti e sono arrivati in Italia pieni di speranza per il loro futuro.»

Solo nel 2016, **25.850 bambini e adolescenti non accompagnati** e separati sono arrivati nel nostro Paese: più del doppio rispetto ai 12.360 del 2015, il 91% di tutti i 28.200 minorenni che nell'anno appena trascorso hanno raggiunto l'Italia.

Viceprefetto Vicario

Dott.ssa Emanuela GRECO



Prefettura UTRG di Cosenza

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati

La nuova legge approvata in via definitiva dalla Camera nella seduta
del 29 marzo 2017

UNICEF

Il disegno di legge - conosciuto anche come "*Legge Zampa*", dal nome della Senatrice **Sandra Zampa**, prima firmataria del provvedimento - introduce una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati con l'intento di definire un sistema nazionale organico di **protezione e accoglienza**, che rafforzi gli strumenti di tutela già garantiti dall'ordinamento e al contempo assicuri **omogeneità** nell'applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale.

Il Comitato Italiano per l'UNICEF ha seguito fin dall'inizio l'iter parlamentare del provvedimento, al cui miglioramento ha contribuito, insieme alle altre associazioni che in Italia si occupano della condizione di questa categoria particolarmente vulnerabile di minorenni.

Viceprefetto Vicario

Dott.ssa Emanuela GRECO